

TI_GERICHTE 52.1998.75 vom 8. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.75

FR: TI_GERICHTE 52.1998.75 du 8 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.75 del 8 giugno 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

3.3. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le chieste audizioni testimoniali non fossero indispensabili, poiché "non appaiono infatti atte a procurare a questo Consiglio la conoscenza di ulteriori elementi ai fini del giudizio (...) la documentazione allegata risulta essere sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione". Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata audizione dei testi notificati, atteso che i documenti acquisiti all'incarto - segnatamente gli scritti di _____, tutrice e curatrice di _____ presso il municipio di _____, e di _____, capostruttura di _____, nonché l'allegato prodotto dalla Delegazione tutoria di _____ - consentono effettivamente di farsi un'idea più che precisa circa la situazione esistente con il figlio. D'altra parte a nulla sarebbe giovato farsi confermare dai testi la persistenza della conflittualità dei genitori e delle difficoltà del figlio, poiché tali elementi - tenuto conto della ponderazione degli interessi in gioco, come si vedrà in seguito - non avrebbero comunque dimostrato l'interesse predominante per il ricorrente al rinnovo del suo permesso dettato da tale relazione. Né sarebbe tornata utile la deposizione relativa al rapporto lavorativo non remunerato nonostante vari solleciti, come pure il riscontro delle divergenze interne che vi regnavano. Simile testimonianza non avrebbe potuto influire sul giudizio, siccome anch'essa non rilevante ai fini del rinnovo del permesso sollecitato. Questo Tribunale rinuncia a sentire i

testi indicati - come pure la segretaria della _____ ancora notificata nel gravame in rassegna - per le stesse ragioni. Rinuncia pure a sentire _____ della _____, il quale avrebbe offerto - tra l'altro soltanto quando era pendente il ricorso davanti al Consiglio di Stato - un lavoro al ricorrente non appena al beneficio del permesso postulato. A tale proposito, non va dimenticato che la libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora non può essere pregiudicata dalla conclusione di un contratto di lavoro (art. 8 cpv. 2 ODDS). 4. 4.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso di dimora. Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a). 4.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). 5. L'insorgente sostiene in sostanza che le condanne precedentemente subite non rappresenterebbero motivi sufficienti per configurare una violazione attuale dell'ordine pubblico, considerato il rinnovo del permesso nel 1996. A torto. 5.1. Nel caso specifico il ricorrente ha ripetutamente interessato i servizi di polizia, nonché le autorità amministrative e giudiziarie. Con decreto d'accusa 9 marzo 1981 è stato condannato alla pena di tre giorni di detenzione e a fr. 450.- di multa per infrazione alla LCStr. Il

E. 6.1

Il permesso di dimora, che è sempre di durata limitata, può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura d'autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). Tale permesso può essere revocato quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Perde per contro validità, tra l'altro, alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS).

E. 6.2

Rientrato in Svizzera il 2 giugno 1996, l'insorgente ha provveduto a richiedere il rilascio di un permesso di dimora. Il 28 giugno seguente ha iniziato l'attività di consulente venditore presso la _____ a _____. In attesa della decisione, gli è stato rilasciato un permessino valevole fino al 27 settembre 1996. Il 25 settembre 1996 rispettivamente il 13 gennaio 1997 ha ottenuto altri permessini valevoli per lavorare sempre presso tale ditta. Egli ha inoltre dichiarato e sottoscritto il 23 dicembre 1996 che "- in caso di ottenimento del permesso verserò regolarmente, a partire dal mese di gennaio 1997, gli alimenti correnti a favore di mio figlio _____, nonché l'importo di fr. 100.- mensili a valere quale rimborso degli arretrati maturati al 31 dicembre 96 e meglio come all'allegata dichiarazione ritenuto che quest'ultimo importo verrà adeguato in caso di affidamento di _____ e di conseguente decadenza dell'obbligo di versamento degli alimenti. - mi impegno a rispettare l'ordinamento, gli usi e costumi elvetici. - prendo atto che il permesso viene rilasciato in ragione del posto di lavoro, del mio impegno nei confronti di _____ e che mi viene concessa un'ultima possibilità di risiedere in Svizzera senza creare problemi all'autorità". A seguito di tali dichiarazioni, il 31 gennaio 1997 ha infine ottenuto il permesso di dimora. Orbene, esso era valido fino al 1° giugno 1997. Dato che la decisione impugnata si riferisce al successivo rinnovo, ne consegue che l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS relativo alla revoca è inapplicabile in specie. Tuttavia il rispetto delle condizioni a cui il permesso era precedentemente sottoposto sono di rilievo per un suo rinnovo. A tale proposito va comunque osservato che uno straniero, indipendentemente dal motivo che ha portato al rilascio del primo permesso, deve tener conto dell'eventualità che lo stesso può - per un motivo o per l'altro - anche non venir rinnovato (DTF 119 Ib 95). Come correttamente considerato dall'autorità inferiore e come accertato in precedenza (consid. 5), la continua violazione dell'ordine pubblico da parte dell'insorgente impone già tale diniego. A maggior ragione dal momento che le condizioni imposte al suo permesso non sono state rispettate.

E. 6.3

La ditta datrice di lavoro ha dichiarato che in pratica dalla data di ottenimento del permesso provvisorio si riscontrava un'attività molto limitata di lavoro, mentre dalla concessione del permesso di dimora si rilevava l'assenza totale a tutti gli effetti di qualsiasi rapporto di dipendenza. Il 25 giugno 1997 ha dunque notificato la fine del rapporto di lavoro con effetto dal 7 febbraio 1997. Interrogato dalla Polizia cantonale il 3 settembre 1997 _____ ha dichiarato, tra l'altro, di non aver "mai ricevuto un salario intero ma solo acconti per circa 5'000.-(...)Ho cessato di lavorare per questa ditta il 31 marzo 1997. Non ho più lavorato. Ho chiesto di beneficiare della disoccupazione non ho il diritto perché il mio datore di lavoro non mi ha licenziato ne tantomeno io mi sono licenziato. Ufficialmente sono impiegato presso questa ditta ma non vi lavoro perché non mi pagano". La sua raccomandata a mano (doc. G) alla ditta del 28 febbraio 1997 informa che "qualora entro i prossimi cinque giorni non riceverò sufficienti garanzie per il versamento degli stipendi in arretrato, mi riterrò libero dal rapporto di lavoro". Poco dopo l'ottenimento del permesso di dimora annuale, egli ha dunque cessato di fatto la propria attività lucrativa. L'insorgente adduce in sostanza che la perdita del posto di lavoro avrebbe cause esogene non dipendenti dalla sua volontà e neppure cagionate da sua colpa. Tali considerazioni - da far valere eventualmente presso i tribunali civili - non gli sono di soccorso nel caso di specie. L'art. 3 cpv. 2 LDDS dispone che lo straniero come pure il suo datore di lavoro devono informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso (cfr. anche art. 7 DE conc. il registro centrale degli stranieri). Non risulta che il ricorrente abbia informato la Sezione degli stranieri circa le sue presunte

difficoltà sul lavoro che non avrebbero permesso di versare e rimborsare regolarmente gli alimenti a _____: ciò era d'altronde nel suo interesse, viste le tassative condizioni a cui era sottoposto il permesso. Inoltre il fatto di sostenere di non aver contravvenuto alle condizioni perché la dichiarazione del 23 dicembre 1997 non contemplava le conseguenze di una perdita di lavoro rasenta la temerarietà, visto il chiaro tenore dei motivi e del contenuto della stessa, come pure delle promesse fatte e non mantenute. D'altra parte, la sua affermazione secondo cui l'affidamento di _____ poteva evitargli facilmente di ricorrere all'assistenza, esula dalle condizioni impostegli dall'autorità. Del resto, tale ipotesi non avrebbe sicuramente permesso di evitare al ricorrente gli oneri di mantenimento. Se ne conclude che l'insorgente ha continuato a non adempiere alle assicurazioni che ha egli stesso espressamente sottoscritto, benché fosse perfettamente conscio delle conseguenze a cui andava incontro. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ancora una volta egli ha dunque dimostrato di non rispettare e di non sapersi adattare all'ordinamento vigente nel Paese di accoglienza, violandone altresì l'ordine pubblico. 7. L'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio cantonale prevale su quello privato al rinnovo del permesso di dimora annuale. Il ricorrente non avrebbe difficoltà a rientrare nel proprio Paese d'origine dove ha pure trascorso la propria infanzia e i primi tre anni di scuola elementare e dove ora si sono anche trasferiti i suoi genitori; come visto dianzi egli vi ha pure in seguito più volte soggiornato (1988-1990, 1993, 1995) senza difficoltà. La moglie del ricorrente, cittadina italiana (1965), vive e lavora in Svizzera dove è nata e dove ha parenti; si può quindi considerare che è bene integrata. Non si può tuttavia escludere che la stessa e la loro figlia _____ - le quali non hanno la cittadinanza svizzera - possano andare a vivere con il ricorrente in Italia. Inoltre la moglie conosce il ricorrente sin dal 1986 (v. verbale d'interrogatorio 16 ottobre 1995). Come già sancito dalla giurisprudenza federale, quando il coniuge straniero con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). Per quanto riguarda la figlia non ancora in età scolastica, il suo trasferimento in Italia non le implicherebbe difficoltà insormontabili di adattamento alla nuova situazione. D'altronde la famiglia ha abitato a _____ - almeno fino al 2 dicembre 1997 quando il Pretore del Distretto di Lugano sez. 4 ne ha pronunciato lo sfratto (v. scritto 30 dicembre 1997 avv. _____) dall'appartamento colà locato - e un trasferimento lungo la fascia di confine, con mentalità, cultura, condizioni sociali ed economiche simili a quelle ticinesi è perfettamente realizzabile. D'altro canto, nemmeno la relazione con il figlio svizzero _____ può essergli di soccorso. Come detto in precedenza (consid. 4.2.), il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). Del resto, non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con _____, cittadino svizzero. In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con il figlio - residente attualmente a _____ - ottimi rapporti e che varie autorità comunali affermerebbero l'opportunità di un affidamento in modo stabile alle cure del padre per essere inserito in un contesto familiare normale, e se pertanto, con il figlio esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). A prescindere dal fatto che non vi è nessuna decisione cresciuta in giudicato

di affidamento al padre, va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, in concreto, il mancato rinnovo del permesso al ricorrente consegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero e della sua famiglia a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta. Del resto, se egli andrà ad abitare nella fascia di confine, potrà valicare la frontiera per rendere visita al figlio senza alcun problema di natura amministrativa. 8.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la decisione impugnata è legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Tutto ben ponderato, rifiutando di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa (art. 4 LDDS). Ancorché severa, le decisione non appare insostenibile. 9. Visto l'esito del gravame la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente diviene in ogni caso priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 5, 9, 11, 16, 17 cpv. 2, LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza, _____, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 luglio 1998 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

E. 10

febbraio 1984 la Corte delle Assise Correzionali di _____ lo ha condannato alla pena di 9 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo prova di tre anni, siccome colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza licenza di circolazione e senza assicurazione RC, ripetuto furto, truffa, consumata e tentata e ripetuto furto. E' stato pure sottoposto a patronato penale. A seguito di tale condanna, il 9 aprile 1984 l'allora Dipartimento di Polizia lo ha ammonito ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS, richiamando la sua attenzione sulla possibilità di futuri provvedimenti amministrativi. Con decreto di accusa 15 maggio 1986 è stato nuovamente condannato, questa volta alla pena di 15 giorni di detenzione per ripetuto furto consumato e tentato, con il periodo di prova del 9 aprile 1984 prolungato di due anni. Il 30 gennaio 1987 è stato ancora ammonito dall'autorità amministrativa competente. Nonostante ciò, con decreto di accusa 27 febbraio 1990 è stato ancora condannato, questa volta alla pena di 2 mesi di detenzione per ripetuta appropriazione indebita. Il 28 febbraio 1991 è stato arrestato per trascuranza dei doveri di assistenza familiare ed è stato, il 24 aprile 1991 per la terza e

ultima volta, ammonito con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata pronunciata l'espulsione dalla Svizzera. Il 20 maggio 1994 è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento di fr. 8'778.20 all'UCAS a titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio _____.

Poco importa del resto se il ricorrente sostiene che le condanne subite fino al 1994 sarebbero tutte di lieve entità. A tale proposito va rilevato che nel contesto dei precedenti penali si riscontrano diverse condanne per reati contro il patrimonio, varie infrazioni alla LCStr. Inoltre è stato condannato più volte per trascuranza agli obblighi alimentari. Dal settembre 1991 il figlio _____, sotto l'autorità parentale della madre, ma residente presso la _____ per curatela educativa, si è visto costretto a richiedere gli anticipi alimentari all'UCAS. Con decreto d'accusa 23 febbraio 1996 l'interessato è stato ritenuto ancora colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti di _____ e di soggiorno illegale presso _____ (luglio 1994-aprile 1995) ed è stato condannato alla pena di 30 giorni di detenzione da dedurre il carcere preventivo sofferto (dal 26 maggio al 2 giugno 1995), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella del 20 maggio 1994, e al versamento all'UCAS di fr. 11'302.25 a titolo di risarcimento. Non vi è comunque stata la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione decretata il 20 maggio 1994, l'autorità prolungandone tuttavia il periodo di prova di 2 anni. Dal mese di agosto 1996 egli non provvede a rimborsare quanto anticipato, e ha continuato a non pagare integralmente gli alimenti a favore dello stesso. Ora, il debito con lo Stato si è notevolmente incrementato raggiungendo l'importo di fr. 38'609.20 (v. scritto UCAS 18 febbraio 1998), tanto che l'ufficio preposto ha avviato le procedure esecutive di recupero d'incasso presso il ricorrente sfociate in attestati di carenza beni. Inoltre, presso l'UE di Lugano risultano per il periodo 1984-1997 ben 67 attestati di carenza beni per un importo di fr. 131'348.- e 18 precetti esecutivi per fr. 46'253.- (v. Rapporto di esecuzione Polizia cantonale 7 settembre 1997). L'insorgente nel suo memoriale ricorsuale non nega l'esistenza di tali procedure esecutive, limitandosi ad asserire in sostanza che un suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe di interesse per i suoi creditori. Sennonché egli dimentica che il diniego di un permesso in materia di diritto degli stranieri non dipende dall'interesse o meno dei creditori dell'istante. Inoltre il 12 maggio 1997 egli si è trasferito con la famiglia a _____ dopo aver soggiornato in un apparthotel a _____ accumulando ulteriori debiti per fr. 1'131.60 e facendosi trattenere i documenti per garanzia del pagamento della pigione (v. lettera _____ 9 maggio 1997). Dalla richiesta atti del Municipio di _____ al controllo abitanti di _____ risulta che la famiglia _____ - la quale ha stipulato un contratto di locazione il 1° maggio 1997 per un appartamento situato in quel comune - al 6 giugno 1997 non si era ancora registrata malgrado ripetuti richiami.

5.2. Stante quanto precede, con il suo comportamento il ricorrente ha sempre dimostrato scarsa considerazione dell'ordinamento giuridico, nonché degli usi e costumi del paese che lo ospita. Con la sua condotta in generale e con i suoi atti l'insorgente non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente in Svizzera, contravvenendo in modo reiterato alle disposizioni di legge e alle decisioni dell'autorità (16 cpv. 2 ODDS). Dalle circostanze summenzionate, e contrariamente a quanto egli ritiene, risulta con tutta evidenza che ha pure lasciato - e continua tuttora a lasciare - che il figlio _____ cadesse in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Pertanto egli non solo ha violato l'ordine pubblico, ma adempie pure i requisiti per l'espulsione (art. 10 cpv. 1 lett. b/d LDDS). Va pure osservato

che il ricorrente nel febbraio 1990 ha potuto beneficiare di un permesso di dimora, ritenuto che aveva stretti legami con il nostro Paese, ma solo dopo la dichiarazione sia di comportarsi in modo irreprensibile sia di ottemperare ai propri obblighi di mantenimento nei confronti di _____. Orbene, la decisione del Consiglio di Stato del 23 giugno 1993 contemplava già l'adempimento dei requisiti dell'espulsione e il mancato rispetto delle condizioni imposte in precedenza. L'autorità di ricorso si limitò però a non rinnovargli il permesso in considerazione degli stretti legami intrattenuti con il nostro Paese. Nel 1996 l'autorità di polizia degli stranieri, a seguito dei precedenti provvedimenti adottati nei suoi confronti, gli ha comunque dato un'ultima possibilità rilasciandogli un permesso di dimora sotto tassative condizioni che sono state in seguito - come si vedrà in appresso - disattese. Ne risulta pertanto che i diritti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS si sono estinti a seguito della violazione dell'ordine pubblico. 6. L'insorgente adduce, ancora una volta a torto, che i motivi del diniego del rinnovo permesso di dimora non sarebbero legati alla violazione dell'ordine pubblico.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.